COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1-66

del 30 novembre 1966

ai governi degli Stati membri recante proroga della raccomandazione n. 2-64 relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli da 2 a 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81 e 86 del Trattato,

Visto l'accordo del 19 novembre 1957 intervenuto tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio di ministri, in merito all'armonizzazione dei dazi doganali sui prodotti siderurgici applicati all'entrata nella Comunità,

Vista la raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 22 gennaio 1964, n. 8, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità,

Vista la raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 rivolta ai governi degli Stati membri e relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia, (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 22 gennaio 1964, n. 8, pag. 107/64), modificata con decisione n. 11-64 del 27 maggio 1964 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 2 giugno 1964, n. 86, pag. 1335/64) e prorogata con raccomandazione n. 1-65 del 1° dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 8 dicembre 1965, n. 206, pag. 3077/65),

Viste le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e, in particolare, l'art. XIX,

Considerato che :

— con la citata raccomandazione n. 2-64, l'Alta Autorità ha invitato i governi degli Stati membri ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per istituire, con effetto dal 15 febbraio 1964, assieme alla protezione all'entrata nella Comunità applicabile alle ghise da fonderia in virtú della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, una protezione speciale per tali prodotti di almeno 7 u.c. A.M.E. per tonnellata ;

— come si evince dalla motivazione della raccomandazione n. 2-64, questo provvedimento di protezione a carattere temporaneo si era reso necessario a seguito dell'incremento relativamente elevato delle importazioni di ghisa da fonderia in provenienza da paesi terzi ; inoltre, le offerte di ghise da fonderia avevano luogo a prezzi tali da determinare sul mercato comune delle ghise da fonderia una situazione particolarmente grave e da compromettere seriamente le necessarie misure di adattamento delle imprese ;

— l'instaurazione di un dazio specifico temporaneo era pertanto intesa a fronteggiare le difficoltà sopra descritte e a permettere ai produttori di ghise da fonderia di effettuare i necessari adattamenti di struttura senza gravi turbamenti ;

— la pressione delle importazioni si è attenuata, ma tale situazione è essenzialmente imputabile all'instaurazione della protezione doganale speciale, laddove la situazione del mercato mondiale delle ghise

da fonderia non ha subito, nel corso degli ultimi anni, mutamenti sensibili ;

— la diminuzione della pressione delle importazioni ha consentito d'altronde alle imprese produttrici di ghisa da fonderia della Comunità di proseguire il loro sforzo di razionalizzazione della produzione e di adattamento strutturale ;

— i risultati di tale sforzo sono positivi, ma ancora parziali, per cui va constatato che il triennio decorso non è stato sufficiente per realizzare appieno gli obiettivi prefissi ; appare dunque necessario mantenere una certa protezione per un nuovo biennio ;

— l'esperienza ha dimostrato che è preferibile non esercitare, per ghise che non siano di qualità speciale, la facoltà di accordare deroghe all'obbligo di applicare la protezione speciale instaurata per le ghise da fonderia ; al fine di ottenere un effetto protettivo essenzialmente equivalente, occorre dunque ridurre la protezione speciale a 5 unità di conto A.M.E. per tonnellata,

RACCOMANDA :

Articolo 1

1. La raccomandazione n. 2-64 è prorogata a tutto il 31 dicembre 1968, alle condizioni enunciate qui di seguito.

2. L'ammontare minimo della protezione speciale da applicarsi alle ghise da fonderia ai termini del primo comma dell'articolo 1 della raccomandazione n. 2-64 è ridotto da 7 a 5 unità di conto A.M.E. per tonnellata.

Articolo 2

La presente raccomandazione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entra in vigore nei confronti di ciascun governo per effetto della sua notificazione.

La presente raccomandazione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 30 novembre 1966.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO